Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
2424 - 2875

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 2424
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presentano problemi fisiologici o patologie;	b) presentano problemi fisiologici***,*** ***affaticamento*** o patologie;

Or. en

Emendamento 2425
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato l'80 % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato l'80 % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti; ***è tuttavia possibile trasportare tali animali quando sussistono motivi legati al benessere o alla salute degli animali o quando sono trasportati dai pascoli all'azienda agricola;***

Or. en

Emendamento 2426
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato l'80 % del periodo di gestazione	f) sono femmine gravide che hanno superato l'80 % del periodo di gestazione

previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti***;***	previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti***.*** ***Tuttavia, sarà possibile trasportare tali animali qualora vi siano motivi di benessere animale o sanitari che lo giustifichino oppure quando il trasporto sia effettuato dai pascoli all'azienda agricola***;

Or. es

Motivazione

È necessario introdurre la possibilità di trasportare vacche che abbiano superato l'80 % del periodo di gestazione laddove ciò sia richiesto per motivi sanitari (ad esempio macellazione su ordine delle autorità, in caso di malattie soggette a regolamentazione, come la tubercolosi) oppure di benessere animale. Quando l'animale è prossimo al parto, è in fase di parto o ha appena partorito, può rendersi necessario il trasporto verso la stalla a causa di diverse circostanze (motivi sanitari, esigenze di benessere animale o anche condizioni climatiche impreviste) e non farlo comporterebbe gravi rischi per la salute, il benessere o persino per la vita dell'animale.

Emendamento 2427
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 90 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti; ***il trasporto di tali animali è consentito qualora sia giustificato da motivi legati al benessere o alla salute degli animali o qualora tali animali siano trasportati dalle superfici di pascolo all'azienda;***

Or. en

Emendamento 2428
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 90 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;

Or. en

Emendamento 2429
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80*** % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 90*** % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;

Or. fr

Emendamento 2430
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 90 %*** del periodo di gestazione

previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;

Or. en

Emendamento 2431
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 90 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;

Or. en

Emendamento 2432
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito ***nei sette giorni*** precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***un terzo*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito ***nelle otto settimane*** precedenti;

Or. en

Emendamento 2433
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei ***sette*** giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 60 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei ***14*** giorni precedenti;

Or. en

Emendamento 2434
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) sono femmine gravide che hanno superato ***l'80 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;	f) sono femmine gravide che hanno superato ***il 90 %*** del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti;

Or. en

Emendamento 2435
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti, escluso il trasporto di femmine da o verso centri specializzati;

Or. fr

Motivazione

Nell'ambito delle attività di allevamento e riproduzione, le femmine vengono spostate il più tardi possibile nella struttura specializzata per il parto, al fine di garantirne la sicurezza e il benessere. Analogamente, le femmine possono essere portate alla monta per lo sfruttamento degli estri da latte entro un periodo compreso tra 5 e 13 giorni dopo il parto.

Emendamento 2436
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sono cavalle gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto oppure femmine che hanno partorito nei sette giorni precedenti, eccetto il trasporto di cavalle da o verso centri specializzati;

Or. en

Emendamento 2437
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) ***sono*** vitelli di ***meno di cinque settimane e di peso*** inferiore a ***50 kg, suinetti***, agnelli o capretti di ***meno di tre settimane***, a meno che non ***siano*** trasportati per ***percorsi inferiori a*** 100 km;	h) ***Si tratta di*** vitelli di ***età inferiore a 10 giorni, suini di età*** inferiore a ***tre settimane***, agnelli o capretti di ***età inferiore a 1 settimana***, a meno che non ***vengano*** trasportati per ***meno di*** 100 km;

Or. it

Emendamento 2438
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***14 giorni***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2439
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***14 giorni***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2440
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***14 giorni***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2441
Elena Nevado del Campo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) ***h)*** sono vitelli di meno di ***due*** settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che***:*** **–** non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km; ***– non sussistano motivi legati al benessere o alla salute degli animali o tali animali non siano trasportati dalle superfici di pascolo all'azienda;***

Or. en

Emendamento 2442
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h
2023/0448(COD)
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane*** e di peso inferiore a ***50*** kg, ***suinetti, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***14 giorni*** e di peso inferiore a ***45*** kg, ***suini*** di meno di tre settimane***, agnelli di meno di una settimana***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Motivazione

A change to a minimum of five weeks would have a massive impact on the structure and management of existing farms in the EU, as well as on the potential investments for new calf facilities on dairy farms. The 50-kg minimum is also arbitrary (said weight would vary depending on the breed) and not operational. Structure and management of existing farms in the EU, as well as on the potential investments for new calf facilities on dairy farms. The 50-kg minimum is also arbitrary (said weight would vary depending on the breed) and not operational. Age and weight are indicative parameters, but these parameters alone do not guarantee healthy calves. Colostrum and milk management on farms is as important to limit the incidence of disease in young calves in their first months of life.

Emendamento 2443
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane*** e di peso inferiore a ***50*** kg, ***suinetti, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***dieci giorni*** e di peso inferiore a ***45*** kg, ***suini*** di meno di tre settimane***, agnelli di meno di una settimana***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Motivazione

A change to a minimum of five weeks would have a massive impact on the structure and management of existing farms in the EU, as well as on the potential investments for new calf facilities on dairy farms. The 50-kg minimum is also arbitrary (said weight would vary depending on the breed) and not operational. Also, due to passive immunity transfer from the dam's colostrum, there is evidence to support that the immune system of a calf at 2-3 weeks is more robust than at five weeks of age, unlike what the Commission states in the impact assessment. Some data suggests that calves heavier than 45 kg at transfer are far less prone to disease and treatment than lighter calves, irrespective of their age at transfer. Colostrum and milk management on farms is as important to limit the incidence of disease in young calves in their first months of life.

Emendamento 2444
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e*** di peso inferiore a ***50*** kg, ***suinetti, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***14 giorni o*** di peso inferiore a ***45*** kg, ***suini*** di meno di tre settimane***, agnelli di meno di una settimana***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2445
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg,*** suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***14 giorni e*** suinetti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2446
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane e ***di peso inferiore a 50 kg,*** suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***due*** settimane e suinetti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2447
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane ***e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***quattro*** settimane, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. de

Emendamento 2448
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane ***e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***quattro*** settimane, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. de

Emendamento 2449
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di ***tre*** settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***sei*** settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di ***cinque*** settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2450
Christine Singer

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane ***e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***quattro*** settimane, suinetti di meno di tre settimane ***e agnelli o capretti di meno di una settimana***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2451
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono ***vitelli di meno di cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg,*** suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono suinetti di meno di tre settimane***, agnelli di meno di una settimana e vitelli di meno di 14 giorni***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2452
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane ***e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***quattro*** settimane, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km; ***1 bis***
	1bis Il ciclo produttivo delle aziende agricole consente la cura dei vitelli fino a tre settimane, pertanto l'estensione di tale periodo a cinque settimane richiederebbe investimenti ingenti alle aziende non attrezzate a tale scopo. Inoltre, il peso dei vitelli varia a seconda della razza e non dovrebbe essere fissato in maniera rigida.

Or. pl

Emendamento 2453
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***dieci giorni***, suinetti di meno di tre settimane ***e agnelli o capretti di meno di una settimana***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2454
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane ***e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***due*** settimane, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2455
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli ***di meno di cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Motivazione

This would mean that the animals would need to remain longer at the farm where they were born. This presents a challenge for agricultural operations, as it leads to increased space requirements and additional labor. The higher space requirement could also lead to a need for additional housing, and thus, investment costs. This situation is particularly problematic for farms with seasonal calving, as many calves are born within a very short time period. Especially in combination with the short proposed transition period of only five years, many agricultural businesses will face major challenges (necessary building permits, etc.). Additionally, a weight restriction disadvantages certain cattle breeds, such as Jersey or Dexter.

Emendamento 2456
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di ***meno di cinque settimane*** e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di ***14 giorni*** e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2457
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***dieci giorni***, suinetti di meno di tre settimane ***e agnelli di meno di sette giorni***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2458
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli ***o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati	h) sono vitelli di meno di cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg, suinetti, agnelli di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi

per percorsi inferiori a 100 km;	inferiori a 100 km;

Or. fr

Motivazione

Puledro senza madre...

Emendamento 2459
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***28 giorni***, suinetti di meno di tre settimane ***e agnelli di meno di sette giorni***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. en

Emendamento 2460
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane ***e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***due*** settimane, suinetti, agnelli o capretti di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. es

Motivazione

L'aumento dell'età minima per il trasporto degli animali da due a cinque settimane obbligherebbe gli allevatori ad ampliare le proprie strutture e a modificare la gestione

interna, con costi assolutamente insostenibili. Inoltre, le normative ambientali limitano la possibilità di espandere gli allevamenti. Gli allevatori devono vendere gli animali all'età appropriata per soddisfare le esigenze dei diversi clienti. Le nuove norme potrebbero arrecare danno anche sotto questo profilo. Infine, il criterio dei 50 kg minimi risulta arbitrario, in quanto tale peso può variare sensibilmente in funzione della razza.

Emendamento 2461
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque settimane e di peso inferiore a 50 kg***, suinetti***, agnelli o capretti*** di meno di tre settimane, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;	h) sono vitelli di meno di ***10 giorni***, suinetti di meno di tre settimane***, agnelli di meno di una settimana***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

Or. fr

Emendamento 2462
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) sono vitelli di meno di ***cinque*** settimane e di peso inferiore a ***50*** kg, suinetti, agnelli o capretti di meno di ***tre*** settimane***, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km***;	h) sono vitelli di meno di ***12*** settimane e di peso inferiore a ***100*** kg, suinetti ***di meno di sei settimane***, agnelli o capretti di meno di ***12*** settimane;

Or. en

Emendamento 2463
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono cani e gatti di meno di 12 settimane;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2464
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono cani e gatti di meno di ***12*** settimane;	i) sono cani e gatti di meno di ***otto*** settimane***, a meno che non siano accompagnati dalla madre***;

Or. en

Emendamento 2465
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono cani e gatti di meno di ***12*** settimane;	i) sono cani e gatti di meno di ***15*** settimane;

Or. en

Emendamento 2466
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono cani e gatti di meno di ***12*** settimane;	i) sono cani e gatti di meno di ***15*** settimane;

Or. en

Emendamento 2467
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono cani e gatti di meno di ***12*** settimane;	i) sono cani e gatti di meno di ***otto*** settimane;

Or. en

Emendamento 2468
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) sono conigli di meno di ***48 ore***;	j) sono conigli di meno di ***sei settimane***;

Or. en

Emendamento 2469
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.	k) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna***; le renne sono idonee al trasporto quando le corna di velluto si sono calcificate e non presentano più circolazione sanguigna.***

Or. en

Emendamento 2470
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 a. Le disposizioni di cui al punto 1, lettere f) e g), non si applicano agli equidi registrati se il trasporto ha lo scopo di migliorare le condizioni di salute e benessere durante il parto, né ai puledri neonati con madri registrate, a condizione che durante il trasporto, in entrambi i casi, tali animali siano sempre accompagnati da un guardiano a loro dedicato.

Or. en

Motivazione

Questa eccezione, secondo cui gli animali durante il trasporto devono essere accompagnati da un guardiano responsabile della loro custodia, è finalizzata a creare migliori condizioni igieniche e adeguate alla specie per i puledri neonati e le madri registrate.

Emendamento 2471
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Salvo se accompagnati dalla madre, i seguenti animali non sono considerati idonei ***ai lunghi viaggi***:	2. Salvo se accompagnati dalla madre, i seguenti animali non sono considerati idonei ***al trasporto***:

Or. en

Emendamento 2472
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) equini, se di età inferiore a quattro mesi;	a) equini ***e camelidi***, se di età inferiore a quattro mesi;

Or. fr

Emendamento 2473
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) equini, se di età inferiore a ***quattro*** mesi;	a) equini, se di età inferiore a ***tre*** mesi;

Or. en

Motivazione

Nella valutazione d'impatto l'età minima di quattro mesi necessaria per essere considerati idonei ai lunghi viaggi è fissata senza alcuna giustificazione. Dal punto di vista della scienza animale, non esiste una differenza significativa in termini di sviluppo tra i puledri di tre e di quattro mesi.

Emendamento 2474
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) vitelli di età inferiore a quattordici giorni;

Or. en

Emendamento 2475
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se di peso corporeo inferiore a 10 kg.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 2476
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***suinetti, se*** di ***peso corporeo*** inferiore a ***10 kg***.	b) ***i suini*** di ***età*** inferiore a ***28 giorni devono essere accompagnati dalla madre o disporre di lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie***. ***Il materiale deve consentire un***

assorbimento adeguato dell'urina e delle feci.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione scientifica per il peso minimo di 10 kg specificato per i suinetti.

Emendamento 2477
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti***, se*** di ***peso corporeo*** inferiore a ***10 kg***.	b) ***i*** suinetti di ***età*** inferiore a ***28 giorni devono essere accompagnati dalla madre o disporre di lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie***. ***Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci.***

Or. en

Emendamento 2478
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se ***di peso corporeo inferiore a 10 kg***.	b) suinetti, se ***di età inferiore ai 28 giorni, salvo che sia fornito materiale di lettiera adeguato che garantisca il loro benessere, il comfort termico e l'assorbimento di urina e feci***.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con il resto del testo e con le definizioni relative ai suinetti non svezzati, si propone di utilizzare l'età dei suinetti e non il loro peso. Ai sensi della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, un suinetto è considerato non svezzato fino ai 28 giorni di vita (salvo che il benessere o la salute della madre o del suinetto risultino compromessi).

Emendamento 2479
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se di ***peso corporeo*** inferiore a ***10 kg***.	b) suinetti, se di ***età*** inferiore a ***28 giorni, a meno che non dispongano di lettiera appropriata che ne garantisca il benessere, il comfort termico e l'assorbimento dell'urina e delle feci***.

Or. en

Emendamento 2480
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se di ***peso corporeo*** inferiore a ***10 kg***.	b) suinetti, se di ***età*** inferiore a ***28 giorni, a meno che non dispongano di lettiera appropriata che ne garantisca il benessere, il comfort termico e l'assorbimento dell'urina e delle feci***.

Or. en

Emendamento 2481
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se di peso corporeo inferiore a ***10*** kg.	b) suinetti, se di peso corporeo inferiore a ***5*** kg.

Or. it

Emendamento 2482
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se di peso corporeo inferiore a ***10*** kg.	b) suinetti, se di peso corporeo inferiore a ***5*** kg.

Or. en

Emendamento 2483
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti***, se*** di ***peso corporeo*** inferiore a ***10 kg***.	b) suinetti di ***età*** inferiore a ***28 giorni***.

Or. en

Emendamento 2484
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles

Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti, se di ***peso corporeo inferiore a 10 kg.***	b) suinetti, se di ***età inferiore a 28 giorni;***

Or. fr

Emendamento 2485
Christine Singer

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) suinetti***, se*** di ***peso corporeo*** inferiore a ***10 kg***.	b) suinetti di ***età*** inferiore a ***21 giorni***.

Or. en

Emendamento 2486
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) I suinetti di età inferiore a 21 giorni devono essere accompagnati dalla madre o disporre di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci.

Or. en

Emendamento 2487
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) vitelli, se di età inferiore a 14 giorni;

Or. fr

Emendamento 2488
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2489
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2490
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali;	a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; ***nei casi dubbi si deve chiedere un parere veterinario;***

Or. en

Emendamento 2491
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), nei casi dubbi si deve chiedere un parere veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2492
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), nei casi dubbi si deve chiedere un parere veterinario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2493
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo I – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), nei casi dubbi si deve chiedere un parere veterinario.	Nei casi dubbi si deve chiedere un parere veterinario.

Or. en

Emendamento 2494
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le disposizioni di cui al punto 1, lettere f) e g), non si applicano agli equidi registrati se il trasporto ha lo scopo di migliorare le condizioni di salute e benessere durante il parto, né ai puledri neonati con madri registrate, a condizione che durante il trasporto, in entrambi i casi, tali animali siano sempre accompagnati da un guardiano a loro dedicato.

Or. en

Emendamento 2495
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2496
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

This should be rejected, as the term „unbroken“ does not define any requirements for the handling and transport conditions of the equine, and there is no professional justification for it. The question arises, in particular, as to whether foals intended for slaughter are classified as "unbroken equines." If this is the case, they may not be transported in groups larger than four animals (Annex I, Chapter III, Point 5.3). If this is not the case, equines over eight months old would be required to wear a halter during transport (Annex I, Chapter III, Point 4.3) and to be transported in individual stalls (Annex I, Chapter VIII, Point 4). This would mean that transports of slaughter foals would then be limited to either groups of four (if unbroken) or in individual stalls (if broken). Regarding the use of halters, this is sensible when animals are transported in individual stalls. However, when animals move freely within the transporter (group transport), the use of halters presents a high risk of injury, as the animals may become caught in their own or another animal's halter.

Emendamento 2497
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi.	4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi***, tranne quelli che accettano la cavezza***.

Or. fr

Emendamento 2498
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli equini ***non domati*** non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi.	4. Gli equini ***non abituati alla manipolazione umana*** non sono considerati idonei al trasporto per lunghi viaggi.

Or. en

Emendamento 2499
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto ***per lunghi viaggi***.	4. Gli equini non domati non sono considerati idonei al trasporto.

Or. en

Emendamento 2500
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2501
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere ***immediatamente un appropriato trattamento veterinario*** e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso ***ove necessario per migliorarne il benessere***. Essi devono ricevere ***quanto prima un'appropriata assistenza veterinaria*** e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2502
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere ***immediatamente un appropriato trattamento veterinario*** e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali***, salvo quelli trasportati in contenitori,*** devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso***, se opportuno per migliorare il loro benessere***. Essi devono ricevere ***assistenza veterinaria il prima possibile*** e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. es

Motivazione

Non è possibile che gli animali ricevano immediatamente un trattamento veterinario poiché non sono accompagnati da un veterinario durante il viaggio e non è sempre opportuno che ricevano un trattamento per la patologia, talune volte è più opportuno l'abbattimento. La formulazione deve essere adattata per rispondere alle reali necessità degli animali e alla disponibilità dei mezzi. Nel caso dei conigli e dei volatili ciò non è tecnicamente fattibile a causa dell'elevato numero di animali e dell'uso di contenitori.

Emendamento 2503
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** devono essere separati dagli

soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2504
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2505
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Quando*** si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, ***gli animali***	5. ***Gli animali che*** si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto***, a***

devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	***eccezione di quelli trasportati in contenitori***, devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2506
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso ***da un veterinario ufficiale***. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2507
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso***, su indicazione di un veterinario***, devono essere sottoposti a macellazione d'urgenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2508
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti ***a macellazione d'urgenza o*** abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.	5. Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima cure di primo soccorso. Essi devono ricevere immediatamente un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti ***ad*** abbattimento ***d'urgenza*** in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Or. en

Emendamento 2509
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia necessario per assicurare il benessere degli animali e l'incolumità degli operatori e unicamente sotto la supervisione di un veterinario.	6. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia necessario per assicurare il benessere degli animali e l'incolumità degli operatori e unicamente sotto la supervisione di un veterinario ***ufficiale***.

Or. en

Emendamento 2510
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Allegato I – capo I – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), non si applicano agli equidi e ai camelidi detenuti se lo scopo del trasporto è migliorare la loro salute e le condizioni di parto, né ai puledri neonati che viaggiano con le madri, se gli animali sono accompagnati da un guardiano autorizzato.

Or. fr

Emendamento 2511
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione,	f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura***, a condizione che***

l'alimentazione e la cura;	***non siano trasportati in contenitori***;

Or. fr

Emendamento 2512
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1.1 - lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, diversi da quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. es

Motivazione

Tale obbligo non è possibile nel caso degli animali trasportati in contenitori.

Emendamento 2513
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. en

Emendamento 2514
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. en

Emendamento 2515
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. en

Emendamento 2516
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. en

Emendamento 2517
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. en

Emendamento 2518
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;	f) garantire l'accesso agli animali***, a eccezione di quelli trasportati in contenitori,*** in modo da consentirne l'ispezione, l'alimentazione e la cura;

Or. en

Emendamento 2519
Aurelijus Veryga, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli deve essere garantito uno spazio sufficiente per	***soppresso***

assicurare che vi sia una ventilazione efficace sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta o seduta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

Or. en

Motivazione

Questa misura potrebbe ridurre la capacità di trasporto degli animali del 65 %, costando all'industria 27 milioni di EUR all'anno, oltre a ulteriori investimenti nei centri di trasporto e lavorazione. Vi è il timore che contenitori più alti possano incoraggiare gli uccelli a assumere una posizione eretta, che risulta loro scomodo e nuoce al loro benessere, soprattutto per le specie che presentano un lungo collo.

Emendamento 2520
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli deve essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione efficace sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta o seduta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.	1.2. Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli deve essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione efficace sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta o seduta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale***, tranne per quanto riguarda le specie trasportate in contenitori***.

Or. en

Emendamento 2521
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.4. I divisori devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere progettate per poter funzionare in modo rapido e agevole.	1.4. I divisori devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere progettate per poter funzionare in modo rapido e agevole. ***I divisori devono essere privi di spazi vuoti in cui gli animali possano inserire parti del corpo. Dovrebbero essere abbastanza alti da impedire agli animali di superarli saltando e abbastanza bassi da impedire loro di rimanervi bloccati.***

Or. en

Emendamento 2522
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.4. I divisori devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere progettate per poter funzionare in modo rapido e agevole.	1.4. I divisori devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere progettate per poter funzionare in modo rapido e agevole. ***I divisori devono essere privi di spazi vuoti in cui gli animali possano inserire parti del corpo. Dovrebbero essere abbastanza alti da impedire agli animali di superarli saltando e abbastanza bassi da impedire loro di rimanervi bloccati.***

Or. en

Emendamento 2523
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5. ***I suinetti di peso inferiore a 10 kg, gli agnelli di peso inferiore a 20 kg, i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi*** devono disporre di lettiera o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, del tempo di viaggio e delle condizioni meteorologiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci in modo che gli animali rimangano puliti e asciutti per tutta la durata del viaggio.	1.5. ***Tutti gli animali trasportati*** devono disporre di lettiera o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, del tempo di viaggio e delle condizioni meteorologiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci in modo che gli animali rimangano puliti e asciutti per tutta la durata del viaggio.

Or. en

Emendamento 2524
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5. ***I suinetti di peso inferiore a 10 kg, gli agnelli di peso inferiore a 20 kg, i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi*** devono disporre di lettiera o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, del tempo di viaggio e delle condizioni meteorologiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci in modo che gli animali rimangano puliti e asciutti per tutta la durata del viaggio.	1.5. ***Gli animali trasportati*** devono disporre di lettiera o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, del tempo di viaggio e delle condizioni meteorologiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato dell'urina e delle feci in modo che gli animali rimangano puliti e asciutti per tutta la durata del viaggio.

Or. en

Emendamento 2525
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 1 – paragrafo 1.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.5 bis. In tutte le zone in cui è probabile che gli animali siano collocati o spostati durante il trasporto sono installati termometri, igrometri e telecamere che consentono un monitoraggio continuo tramite la condivisione di informazioni su TRACES e con la persona responsabile dei modi di trasporto.

Or. en

Emendamento 2526
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia di equini, bovini, ovini, caprini e suini	2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia di equini, ***camelidi,*** bovini, ovini, caprini e suini

Or. fr

Emendamento 2527
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – punto 2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.4. Se il trasporto su rotaia è destinato a durare più di tre ore, deve essere disponibile un mezzo di abbattimento adeguato alle specie, corredato di istruzioni scritte sul suo utilizzo per gli animali trasportati, fornite in una lingua comprensibile per i ***guardiani***.	2.4. Se il trasporto su rotaia è destinato a durare più di tre ore, deve essere disponibile un mezzo di abbattimento adeguato alle specie, corredato di istruzioni scritte sul suo utilizzo per gli animali trasportati, fornite in una lingua comprensibile per i ***tecnici veterinari qualificati***.

Or. en

Emendamento 2528
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – punto 2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.4. Se il trasporto ***su rotaia*** è destinato a ***durare più di tre ore***, deve essere disponibile un mezzo di abbattimento adeguato alle specie, corredato di istruzioni scritte sul suo utilizzo per gli animali trasportati, fornite in una lingua comprensibile per i guardiani.	2.4. Se il trasporto è destinato a ***verificarsi su rotaia***, deve essere disponibile un mezzo di abbattimento adeguato alle specie, corredato di istruzioni scritte sul suo utilizzo per gli animali trasportati, fornite in una lingua comprensibile per i guardiani.

Or. en

Emendamento 2529
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.5. I veicoli che trasportano cani e gatti devono essere dotati di sensori di	***soppresso***

temperatura e umidità funzionanti.

Or. fr

Emendamento 2530
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – punto 2.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.5. I veicoli che trasportano cani e gatti devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2531
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – punto 2.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.5. I ***veicoli*** che trasportano ***cani e gatti*** devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.	2.5. ***Tutti*** i ***mezzi di trasporto*** che trasportano ***animali*** devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.

Or. en

Emendamento 2532
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – punto 2.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.5. I veicoli che trasportano ***cani e gatti*** devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.	2.5. I veicoli che trasportano ***animali*** devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.

Or. en

Emendamento 2533
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – punto 2.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.5. I veicoli ***che trasportano cani e gatti*** devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.	2.5. I veicoli devono essere dotati di sensori di temperatura e umidità funzionanti.

Or. en

Emendamento 2534
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 2 – paragrafo 2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2.5 bis. I veicoli che trasportano suini devono essere dotati di una copertura sufficiente a proteggere dalle scottature solari.

Or. en

Emendamento 2535
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) se il tempo previsto a bordo di una nave traghetto è superiore a due ore, vi sia a bordo una quantità di acqua dolce di qualità adeguata per una durata doppia rispetto al viaggio previsto, al fine di consentire l'erogazione di acqua per gli animali, come prescritto all'allegato I, capo III, punto 5.5.

Or. en

Emendamento 2536
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) c) i veicoli siano collocati in modo da ridurre al minimo l'esposizione ai movimenti della nave;

Or. en

Emendamento 2537
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) d) i veicoli siano collocati sui ponti in modo tale da ottimizzare l'esposizione ai sistemi di ventilazione della nave e ciò sia sostenuto dagli orientamenti;

Or. en

Emendamento 2538
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) e) gli animali siano controllati regolarmente al fine di assicurarsi che siano in buone condizioni durante il trasporto via mare;

Or. en

Emendamento 2539
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) f) i conducenti e i guardiani siano in grado di accedere ai ponti su cui sono collocati i veicoli contenenti gli animali durante il viaggio, in modo da poter effettuare controlli e garantire l'abbeveraggio, l'alimentazione e la cura degli animali.

Or. en

Emendamento 2540
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i conducenti e i ***guardiani*** abbiano accesso al ponte destinato al trasporto dei veicoli in modo tale da poter effettuare controlli e provvedere all'alimentazione e all'accudimento degli animali.	b) i conducenti e i ***tecnici veterinari qualificati*** abbiano accesso al ponte destinato al trasporto dei veicoli in modo tale da poter effettuare controlli e provvedere all'alimentazione e all'accudimento degli animali.

Or. en

Emendamento 2541
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 3 – punto 3.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i conducenti e i guardiani abbiano accesso al ponte destinato al trasporto dei veicoli in modo tale da poter effettuare controlli e provvedere all'alimentazione e all'accudimento degli animali.	b) i conducenti e i guardiani abbiano accesso al ponte destinato al trasporto dei veicoli in modo tale da poter effettuare controlli e provvedere all'alimentazione e all'accudimento degli animali ***in qualsiasi momento***.

Or. en

Emendamento 2542
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 4.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.1. I contenitori utilizzati per il trasporto di animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e devono recare l'indicazione della parte alta del contenitore.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Per il trasporto di pollame verso il macello vengono utilizzati contenitori. Si tratta di contenitori in cui gli animali sono visibili e che vengono caricati in camion specifici per il trasporto di pollame. Non è necessario apporre su tali contenitori la dicitura "animali vivi" e un riferimento alla natura del coperchio.

Emendamento 2543
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.1. I contenitori utilizzati per il trasporto di animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e devono recare l'indicazione della parte alta del contenitore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2544
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano	4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano

spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.	spostati dai movimenti del mezzo di trasporto. ***Al momento dello scarico, e se questa manipolazione può consentire una facile uscita dell'animale, il contenitore può essere inclinato.***

Or. fr

Emendamento 2545
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.	4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto. ***Durante le attività di scarico possono essere leggermente inclinati per facilitare l'uscita dell'animale.***

Or. en

Emendamento 2546
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione	4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione

verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.	verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. ***Durante lo scarico i contenitori possono essere inclinati per consentire l'uscita dell'animale.*** I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.

Or. en

Emendamento 2547
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo II – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.	4.2. Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori devono essere fissati prima dell'inizio del viaggio in modo da evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto. ***Durante lo scarico i contenitori possono essere ribaltati per consentire l'uscita dell'animale.***

Or. en

Emendamento 2548
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di determinate categorie di animali, quali gli animali selvatici, di abituarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2549
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di determinate categorie di animali, quali gli animali selvatici, di abituarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2550
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di	***soppresso***

trasporto senza che essi siano legati.

Or. sk

Emendamento 2551
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***il pollame***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***gli animali trasportati in contenitori a causa della possibile perdita di tracciabilità***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. en

Emendamento 2552
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***il pollame***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***gli animali trasportati in contenitori***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. en

Emendamento 2553
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***il pollame***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***gli animali trasportati in contenitori***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. es

Motivazione

Devono essere inclusi tutti gli animali trasportati in contenitori, ad esempio i conigli.

Emendamento 2554
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***il pollame***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***gli animali trasportati in contenitori***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. en

Emendamento 2555
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***il pollame***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per ***gli animali trasportati in contenitori***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. en

Emendamento 2556
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati***, a meno che il trasporto non avvenga di notte, quando non sono abitualmente nutriti*** .

Or. en

Emendamento 2557
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame ***e i conigli***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. fr

Emendamento 2558
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame ***e i conigli***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Or. en

Emendamento 2559
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto	1.2. Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame ***e i conigli***, devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo

senza che essi siano legati.	di trasporto senza che essi siano legati.

Or. en

Emendamento 2560
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantire che le superfici non siano scivolose e che siano previste protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;	b) garantire che le superfici non siano scivolose e che siano previste ***e progettate*** protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;

Or. en

Emendamento 2561
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***20° (il 36,4 % rispetto all'orizzontale)*** per i suini, i vitelli e i cavalli;	a) ***15°*** per i suini, i vitelli e i cavalli;

Or. en

Emendamento 2562
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 20° (il 36,4 % rispetto	a) 20° (il 36,4 % rispetto

all'orizzontale) per i suini, i vitelli e i cavalli;	all'orizzontale) per i suini, i vitelli e i cavalli ***trasportati in rimorchi per cavalli***;

Or. en

Motivazione

I rimorchi per cavalli per automobili soddisfano il requisito di pendenza non superiore a 20°. Tuttavia, come dimostrato dalla pratica, i camion di lusso per il trasporto di cavalli per lo più non soddisfano tale requisito a causa della superficie di trasporto più elevata. Una proposta pratica consisterebbe nel disciplinare il trasporto di cavalli con rimorchio conformemente alla lettera a) (20°) e il trasporto di cavalli con camion conformemente alla lettera b) (26° 35')

Emendamento 2563
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***26° 35' (il 50 % rispetto all'orizzontale)*** per gli ovini, i caprini e i bovini diversi dai vitelli.	b) ***20°*** per gli ovini, i caprini e i bovini diversi dai vitelli.

Or. en

Emendamento 2564
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 26° 35' (il 50 % rispetto all'orizzontale) per gli ovini, i caprini e i bovini diversi dai vitelli.	b) 26° 35' (il 50 % rispetto all'orizzontale) per gli ovini, i caprini***, i cavalli trasportati in rimorchi per cavalli*** e i bovini diversi dai vitelli.

Or. en

Motivazione

I rimorchi per cavalli per automobili soddisfano il requisito di pendenza non superiore a 20°. Tuttavia, come dimostrato dalla pratica, i camion di lusso per il trasporto di cavalli per lo più non soddisfano tale requisito a causa della superficie di trasporto più elevata. Una proposta pratica consisterebbe nel disciplinare il trasporto di cavalli con rimorchio conformemente alla lettera a) (20°) e il trasporto di cavalli con camion conformemente alla lettera b) (26° 35')

Emendamento 2565
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6 % rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;

Or. en

Motivazione

Per gli equidi è sufficiente un pavimento non scivoloso. Una protezione laterale aumenterebbe il rischio di lesioni (sia per gli animali che per le persone) e non dovrebbe essere installata sui mezzi di trasporto per cavalli.

Emendamento 2566
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le rampe devono avere un ***pavimento antisdrucciolevole ed essere dotate di*** assi ***trasversali per le zampe e di protezioni***	***Quando l'inclinazione è superiore a 10 °, vale a dire il 17,6 % rispetto all'orizzontale,*** le rampe devono avere un ***sistema, ad esempio delle*** assi ***di supporto,***

laterali.	***che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà.***

Or. fr

Motivazione

Per gli equidi è sufficiente un pavimento antisdrucciolevole. La protezione laterale aumenterebbe il rischio di lesioni (sia per gli animali che per le persone) e non dovrebbe essere installata sui veicoli per il trasporto di cavalli.

Emendamento 2567
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.3. Le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.	2.3. Le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico***, progettate in modo da proteggere gli animali da lesioni***.

Or. en

Emendamento 2568
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 2 – punto 2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.4. Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare sofferenze agli animali.	2.4. Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare ***lesioni, stress o*** sofferenze agli animali.

Or. en

Emendamento 2569
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) comprimere parti del corpo degli animali in modo tale da causare loro sofferenze inutili;	***soppresso***

Or. sk

Emendamento 2570
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) comprimere parti del corpo degli animali in modo tale da causare loro sofferenze ***inutili***;	b) comprimere parti del corpo degli animali in modo tale da causare loro sofferenze;

Or. en

Emendamento 2571
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame e i conigli), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	***soppresso***

Or. sk

Emendamento 2572
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe ***(eccetto per il pollame e i conigli)***, il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe, il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2573
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2574
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2575
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2576
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2577
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali	d) sollevare o trascinare gli animali

per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Motivazione

I conigli non possono essere afferrati, sollevati e tenuti per le zampe per motivi legati al benessere degli animali, ma dovrebbero essere sollevati e trasportati per la pelle della schiena.

Emendamento 2578
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2579
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e i conigli***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. fr

Emendamento 2580
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame ***e*** i conigli), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;	d) sollevare o trascinare gli animali per le zampe (eccetto per il pollame***,*** i conigli ***e le specie di selvaggina da penna***), il capo, le orecchie, le corna, la coda o il vello;

Or. en

Emendamento 2581
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) I conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena.

Or. en

Emendamento 2582
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.2. Quando gli animali si spostano in	***soppresso***

gruppo è vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. L'uso di tali strumenti è consentito soltanto:

a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e

b) quando l'animale rifiuta di spostarsi senza motivi evidenti.

Le scariche devono essere trasmesse per un massimo di due volte, non devono durare più di un secondo e devono essere applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori.

Or. en

Emendamento 2583
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali si spostano in gruppo è vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. ***L'uso di tali strumenti è consentito soltanto:***	È vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche.

Or. en

Emendamento 2584
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali si spostano in gruppo è vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. ***L'uso di tali strumenti***	È vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche.

è consentito soltanto:

Or. en

Emendamento 2585
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali si spostano in gruppo è vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. L'uso di tali strumenti è consentito soltanto:	Quando gli animali si spostano in gruppo è vietato l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche, ***eccetto in circostanze straordinarie***. L'uso di tali strumenti è consentito soltanto:

Or. en

Emendamento 2586
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2587
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2588
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2589
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e	a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg***, eccetto le femmine gravide,*** e

Or. en

Emendamento 2590
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini di peso vivo superiore a ***80*** kg, e	a) su bovini o suini ***adulti*** di peso vivo superiore a ***120*** kg, e

Or. en

Emendamento 2591
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini ***di peso vivo superiore a 80 kg,*** e	a) su bovini o suini ***adulti*** e

Or. fr

Emendamento 2592
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini ***di peso vivo superiore a 80 kg***, e	a) su bovini o suini ***adulti***, e

Or. en

Emendamento 2593
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini ***di peso vivo superiore a 80 kg***, e	a) su bovini o suini ***adulti***, e

Or. en

Emendamento 2594
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini ***di peso vivo superiore a 80 kg***, e	a) su bovini o suini ***adulti***, e

Or. en

Emendamento 2595
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini ***di peso vivo superiore a 80 kg***, e	a) su bovini o suini ***adulti***, e

Or. es

Motivazione

Il peso non è un criterio operativo in quanto può variare notevolmente da una razza all'altra.

Emendamento 2596
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su bovini o suini di peso vivo superiore a 80 kg, e	a) su bovini o suini ***adulti*** di peso vivo superiore a 80 kg, e

Or. en

Emendamento 2597
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando l'animale rifiuta di spostarsi senza motivi evidenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2598
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando l'animale rifiuta di spostarsi senza motivi evidenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2599
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le scariche devono essere trasmesse per un massimo di due volte, non devono durare più di un secondo e devono essere applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2600
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le scariche devono essere trasmesse per un massimo di due volte, non devono durare più di un secondo e devono essere applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2601
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le scariche devono essere trasmesse per un massimo di due volte, non devono durare più di un secondo e devono essere applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori.	Le scariche devono essere trasmesse per un massimo di due volte, non devono durare più di un secondo e devono essere applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori ***e sono utilizzate solo se gli animali hanno spazio sufficiente per***

avanzare.

Or. en

Emendamento 2602
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. ***Quando necessario i*** centri di raccolta e ***i*** posti di controllo ***devono fornire dispositivi per legare*** gli animali. ***Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati.***	3.3. ***Nei*** centri di raccolta e ***nei*** posti di controllo gli animali ***non sono legati***.

Or. en

Emendamento 2603
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. ***Quando necessario i*** centri di raccolta e ***i*** posti di controllo ***devono fornire dispositivi per legare*** gli animali. ***Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati.***	3.3. ***Nei*** centri di raccolta e ***nei*** posti di controllo gli animali ***non sono legati***.

Or. en

Emendamento 2604
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. Quando necessario i centri di raccolta e i posti di controllo devono fornire dispositivi per legare gli animali. ***Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati.***	3.3. Quando necessario i centri di raccolta e i posti di controllo devono fornire dispositivi per legare gli animali.

Or. sk

Emendamento 2605
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. Quando necessario i centri di raccolta e i posti di controllo devono fornire dispositivi per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati.	3.3. Quando necessario i centri di raccolta***, i mercati*** e i posti di controllo devono fornire dispositivi per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati.

Or. en

Emendamento 2606
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.4. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né con le zampe legate assieme. Ai vitelli e ai cani non deve essere messa la museruola. Gli equini di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli equini	***soppresso***

non domati.

Or. sk

Emendamento 2607
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.4. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né con le zampe legate assieme. Ai vitelli ***e ai cani*** non deve essere messa la museruola. Gli equini di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli equini non domati.	3.4. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né con le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa la museruola. Gli equini ***e i camelidi*** di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli equini non domati ***che non accettano la cavezza***.

Or. fr

Emendamento 2608
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.4. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né con le zampe legate assieme. Ai vitelli ***e ai cani*** non deve essere messa la museruola. Gli equini di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli equini non domati.	3.4. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né con le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa la museruola. Gli equini di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli equini non domati.

Or. en

Emendamento 2609
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.5. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:	3.5. Se gli animali devono essere legati ***temporaneamente***, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

Or. en

Emendamento 2610
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.5. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:	3.5. Se gli animali devono essere legati ***temporaneamente***, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

Or. en

Emendamento 2611
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tali da consentire agli animali***, se necessario,*** di coricarsi e di mangiare e bere;	b) tali da consentire agli animali di coricarsi e di mangiare e bere;

Or. en

Emendamento 2612
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) di lunghezza sufficiente e utilizzati in modo da consentire agli equini di abbassare la testa al di sotto dell'altezza del garrese.	d) di lunghezza sufficiente e utilizzati in modo da consentire agli equini ***e ai camelidi*** di abbassare la testa al di sotto dell'altezza del garrese.

Or. fr

Emendamento 2613
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.6

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.6. Al momento del carico o dello scarico di volatili devono essere prese disposizioni tali da ***garantire*** che i volatili siano tenuti capovolti ***per il minor tempo possibile***.	3.6. Al momento del carico o dello scarico di volatili devono essere prese disposizioni tali da ***evitare*** che i volatili siano tenuti capovolti.

Or. en

Emendamento 2614
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli devono*** essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due zampe***, utilizzando imbracature pettorali nelle	3.7. I volatili ***possono*** essere afferrati, sollevati e tenuti per ***una zampa***, utilizzando imbracature pettorali nelle

gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

I conigli possono essere afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena.

Or. en

Emendamento 2615
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. ***Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.***	3.7. I volatili devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***in base alle loro esigenze fisiologiche***.

Or. en

Emendamento 2616
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. ***I volatili e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie*** o ***sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. ***Possono essere tenuti in mano tre volatili***	3.7. ***A seconda di dimensioni e peso i polli da carne, le galline ovaiole, le faraone, le anatre, i tacchini, i capponi e le oche*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***tutto il corpo, per le zampe*** o ***per le ali***.

al massimo.

Or. en

Emendamento 2617
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. ***I volatili e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. ***Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.***	3.7. ***A seconda delle dimensioni e del peso, i polli da carne, le galline ovaiole, le faraone, le anatre, i tacchini, i capponi*** e ***le oche*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***interamente per il corpo, le*** zampe ***o le ali***.

Or. fr

Emendamento 2618
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili ***(pollame da carne, pollame ovaiolo, quaglie)*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***le*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo. ***Possono essere tenuti in mano al massimo cinque volatili di età fino a 18 settimane; possono essere tenuti in mano al massimo tre volatili di età superiore. Non è appropriato afferrare e tenere per***

	le zampe determinati tipi di pollame pesante, come tacchini, oche o anatre. Tali animali devono essere afferrati e trasportati individualmente, in base alle esigenze specifiche della specie.

Or. en

Motivazione

L'attuale regolamento non tiene conto del peso e della specie variabili dei diversi uccelli. Gli animali molto pesanti, come i tacchini, non dovrebbero essere afferrati e tenuti per le zampe.

Emendamento 2619
Aurelijus Veryga, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I ***volatili*** e i conigli ***devono essere*** afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. ***Possono essere*** tenuti ***in mano tre volatili al massimo***.	3.7. ***La cattura e il trasporto degli animali vivi sono consentiti in modo che*** i ***polli da carne, le galline ovaiole, le faraone*** e i conigli ***siano*** afferrati, sollevati e tenuti per ***le*** zampe. ***Le anatre e le oche sono afferrate, sollevate e tenute per il collo. I tacchini e i capponi sono afferrati, sollevati e*** tenuti ***in base a dimensioni e peso e secondo gli standard del settore***.

Or. en

Motivazione

Le tecniche di cattura proposte non sono adatte a tutte le specie di uccelli, in particolare a quelli più grandi come i tacchini, il che implica che specie diverse possano richiedere metodi di manipolazione diversi.

Emendamento 2620
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. Possono essere tenuti ***in*** mano ***tre volatili*** al massimo.	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati ***con cura, manipolati tenendo entrambe le mani sotto il corpo***, sollevati e tenuti ***in posizione verticale***. ***Durante la cattura e il trasporto non sono agitati, gettati o lasciati cadere.*** Possono essere tenuti ***un volatile per*** mano ***e un coniglio per persona*** al massimo.

Or. en

Emendamento 2621
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. Possono essere tenuti ***in*** mano ***tre volatili*** al massimo.	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati ***con cura, manipolati tenendo entrambe le mani sotto il corpo***, sollevati e tenuti ***in posizione verticale***. ***Durante la cattura e il trasporto non sono agitati, gettati o lasciati cadere.*** Possono essere tenuti ***un volatile per*** mano ***e un coniglio per persona*** al massimo.

Or. en

Emendamento 2622
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle	3.7. I volatili devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***le*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o

gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo. ***I conigli sono afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena.***

Or. en

Emendamento 2623
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo. ***I conigli sono afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena.***

Or. en

Emendamento 2624
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore.	3.7. I volatili devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***le*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono

Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	essere tenuti in mano tre volatili al massimo. ***I conigli sono sollevati e maneggiati tenendoli per la pelle della schiena.***

Or. en

Emendamento 2625
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. ***Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.***	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***secondo le buone pratiche relative alla cattura***.

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio consapevole che rispetti le buone e ampiamente riconosciute pratiche di cattura specifiche per ciascuna specie.

Emendamento 2626
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli devono*** essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore***. Possono essere ***tenuti in mano tre volatili***	3.7. I volatili ***possono*** essere afferrati, sollevati e tenuti per ***una zampa***.

al massimo.

I conigli possono essere ***afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena***.

Or. en

Emendamento 2627
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. ***Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.***	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore.

Or. sk

Emendamento 2628
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due zampe***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***almeno*** per ***una zampa***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

Or. en

Emendamento 2629
Sander Smit

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due zampe***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili e i conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti ***almeno*** per ***una zampa***, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

Or. en

Emendamento 2630
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

Or. en

Emendamento 2631
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***due*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili devono essere afferrati, sollevati e tenuti per ***le*** zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

Or. es

Emendamento 2632
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.7. I volatili ***e i conigli*** devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.	3.7. I volatili devono essere afferrati, sollevati e tenuti per due zampe, utilizzando imbracature pettorali nelle gabbie o sorreggendo la zona pettorale del volatile con la gamba dell'operatore. Possono essere tenuti in mano tre volatili al massimo.

Or. en

Emendamento 2633
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.7 bis. I conigli devono essere presi, sollevati e tenuti per la pelle del dorso.

Or. fr

Emendamento 2634
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.7 bis. I conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena.

Or. en

Emendamento 2635
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.7 bis. I conigli devono essere afferrati, sollevati e tenuti per la pelle del dorso.

Or. fr

Motivazione

Per motivi di benessere degli animali, i conigli non vengono mai afferrati, sollevati e tenuti per le zampe. È preferibile afferrarli, sollevarli e tenerli per il dorso o per la pelle del dorso.

Emendamento 2636
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.7 bis. I conigli devono essere afferrati, sollevati e trasportati dalla pelle del dorso.

Or. es

Motivazione

Afferrare i conigli per le zampe può comportare il rischio di fratture dovute al dibattersi degli animali. Per quanto riguarda i conigli, dovrebbe essere prevista la possibilità di manipolarli afferrandoli per la pelle del dorso, modalità più conforme ai principi del benessere animale.

Emendamento 2637
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 3 – punto 3.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.7 bis. I conigli sono afferrati, sollevati e tenuti per la pelle della schiena.

Or. en

Emendamento 2638
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.1. I seguenti animali devono essere manipolati e trasportati separatamente:	4.1. I seguenti animali devono essere manipolati e trasportati separatamente***, evitando problemi comportamentali tra loro, e devono essere trasportati in compartimenti diversi***:

Or. en

Emendamento 2639
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.1. I seguenti animali devono essere manipolati e trasportati ***separatamente***:	4.1. I seguenti animali devono essere manipolati ***in modo da evitare problemi comportamentali tra loro*** e trasportati ***in compartimenti diversi***:

Or. en

Emendamento 2640
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.1. I seguenti animali devono essere manipolati e trasportati ***separatamente***:	4.1. I seguenti animali devono essere manipolati***, evitando problemi comportamentali tra di loro,*** e trasportati ***in compartimenti separati***:

Or. es

Motivazione

Il mezzo di trasporto deve poter trasportare animali di diversi tipi, a condizione che essi siano sistemati in compartimenti separati che evitino problemi comportamentali tra di loro. Occorre chiarire che devono essere posti in compartimenti separati.

Emendamento 2641
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) animali di taglia o età significativamente diverse;	***soppresso***

Or. sk

Emendamento 2642
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) animali con corna e animali senza corna;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2643
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) animali reciprocamente ostili;	f) animali reciprocamente ostili***, difficili da gestire o pericolosi***;

Or. en

Emendamento 2644
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4.1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) animali legati e animali slegati.	***soppresso***

Or. sk

Emendamento 2645
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4.1 bis. Gli animali pericolosi o feroci, o quelli di razze difficili da gestire, possono essere trasportati in casse individuali appositamente progettate per garantirne il benessere.

Or. en

Emendamento 2646
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.	4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili ***e possano essere separati da una griglia divisoria (ad esempio una griglia divisoria per stalloni)***, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora

autosufficiente.

Or. en

Motivazione

Ci sono divisori speciali nei rimorchi e nei carrelli per cavalli, noti come divisori per stalloni o griglie per stalloni, che consentono agli stalloni di essere trasportati in sicurezza insieme ad altri cavalli. Da un punto di vista professionale il trasporto separato non è pertanto necessario. Ci sono molti esempi in cui gli allevatori trasportano uno stallone riproduttore e una cavalla da riproduzione nello stesso rimorchio e non sono mai sorti problemi.

Emendamento 2647
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.	4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c)***, d)*** ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

Or. en

Emendamento 2648
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la	4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c)***, d)*** ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la

separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.	separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

Or. en

Emendamento 2649
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.	4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c)***, d)*** ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

Or. en

Emendamento 2650
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.	4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c)***, d)*** ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

Or. en

Emendamento 2651
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c) ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.	4.2. Il punto 4.1, lettere a), b), c)***, d)*** ed e), non si applica qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione provochi distress o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

Or. en

Emendamento 2652
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.2. Gli equini non devono essere trasportati in veicoli a più piani, a meno che gli animali non siano caricati al piano inferiore senza che vi siano altri animali ai piani superiori.	5.2. Gli equini ***e i camelidi*** non devono essere trasportati in veicoli a più piani, a meno che gli animali non siano caricati al piano inferiore senza che vi siano altri animali ai piani superiori.

Or. fr

Emendamento 2653
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5 – punto 5.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.3. Gli equini non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2654
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.3. Gli equini non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.	5.3. Gli equini non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali ***e devono essere raggruppati con animali della stessa taglia per evitare che siano calpestati***.

Or. fr

Motivazione

Aggiunta per evitare spiacevoli incidenti.

Emendamento 2655
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5 – punto 5.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.4. Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare ***e delle condizioni***	5.4. Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare per il viaggio. I contenitori

meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

devono essere posizionati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

Or. en

Emendamento 2656
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5 – punto 5.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.4. Si ***deve*** assicurare una ventilazione ***sufficiente*** a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da non impedirne la ventilazione.	5.4. Si ***devono*** assicurare una ventilazione ***e/o condizioni climatizzate sufficienti*** a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

Or. en

Emendamento 2657
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V.	5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V. ***Questa disposizione non si***

applica agli animali trasportati al macello che devono rimanere a digiuno.

Or. fr

Emendamento 2658
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5 – punto 5.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V.	5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V. ***Le presenti disposizioni non si applicano al pollame trasportato per la macellazione per motivi igienici.***

Or. en

Emendamento 2659
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5 – punto 5.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie ***e*** età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V.	5.5. Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere la possibilità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie***,*** età***, esigenze fisiologiche e norme sanitarie*** a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato al capo V.

Or. en

Emendamento 2660
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 5 – punto 5.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5.5 bis. Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

Or. en

Emendamento 2661
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Altezza verticale minima	***soppresso***
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei	

veicoli con ventilazione naturale.

6.3. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.

6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.

Or. fr

Emendamento 2662
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo III – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Altezza verticale minima	***soppresso***
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	
6.3. Per gli equini l'altezza interna	

minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.

6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.

Or. it

Emendamento 2663
Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Altezza verticale minima	***soppresso***
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	
6.3. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al	

garrese dell'animale più alto.

6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.

Or. en

Motivazione

Sono mantenute le norme vigenti (cfr. modifica corrispondente in relazione agli equidi).

Emendamento 2664
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Altezza verticale minima	***soppresso***
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	
6.3. Per gli equini l'altezza interna	

minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.

6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.

Or. en

Emendamento 2665
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Altezza verticale minima	***soppresso***
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	
6.3. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al	

garrese dell'animale più alto.

6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.

Or. en

Emendamento 2666
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	***soppresso***
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	

Or. fr

Motivazione

Emendamenti alternativi per il punto 6. Gli aumenti proposti per gli animali nel veicolo sono significativi (una riduzione del 20-60 % circa della capacità dei veicoli per il trasporto di animali, a seconda della specie) e comporteranno un aumento dei camion che viaggiano sulle strade e, di conseguenza, un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e dei costi aggiuntivi. Inoltre, aumentare lo spazio tra o sopra gli animali li esporrà a un maggior rischio di lesioni, specialmente quando i camion frenano o girano. Riteniamo che le attuali regole di densità siano ottimali per gli animali.

Emendamento 2667
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	***soppresso***
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	

Or. en

Emendamento 2668
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	***soppresso***
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	

Or. en

Emendamento 2669
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber,

Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:	***soppresso***
H = W x 1,17 + 20	
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	

Or. en

Emendamento 2670
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere ***alla seguente formula***:	6.1. Per i bovini e i vitelli non ***ancora*** svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere ***a 10 cm in più rispetto all'altezza al garrese dell'animale più alto del compartimento***:

Or. en

Emendamento 2671
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i ***bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il*** trasporto ***deve corrispondere alla seguente formula:***	6.1. Per i ***viaggi brevi deve esserci al di sopra degli animali in posizione eretta abbastanza spazio da garantire un*** trasporto ***sicuro e una buona ventilazione.***

Or. en

Emendamento 2672
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, ***l'altezza verticale minima durante il trasporto deve corrispondere alla seguente formula:***	6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, ***al di sopra degli animali in posizione eretta dovrebbe esserci abbastanza spazio da garantire la loro sicurezza e una buona ventilazione***.

Or. en

Emendamento 2673
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve ***corrispondere alla seguente formula:***	6.1. Per i bovini e i vitelli non svezzati, l'altezza verticale minima durante il trasporto deve ***essere 10 cm superiore al garrese dell'animale più alto nel compartimento.***

Or. es

Emendamento 2674
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x 1,17 + 20	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2675
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x 1,17 + 20	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2676
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x 1,17 + 20	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2677
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x 1,17 + 20	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2678
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x 1,17 + 20	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2679
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x 1,17 + 20	***soppresso***

Or. es

Emendamento 2680
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1
2023/0448(COD)
Allegato I – capo III – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x ***1,17 + 20***	H = W x ***1,1 dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.***

Or. en

Motivazione

Le norme proposte in materia di altezza verticale ridurrebbero considerevolmente il numero di animali trasportati per veicolo rendendo impossibile il trasporto di bovini su due piani, aumentando così il numero di veicoli necessari su strada e la necessità di assumere nuovi conducenti. Si aggiungerebbero costi ed emissioni. Inoltre l'altezza verticale minima proposta nel progetto di regolamento (se l'unità non specificata di "20" nella formula equivale a "cm") consente la monta del bestiame, il che in un veicolo in movimento aumenterebbe notevolmente il rischio di lesioni.

Emendamento 2681
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x ***1,17 + 20***	H = W x ***1,1***

Or. en

Motivazione

The proposed vertical height rules would considerably decrease the number of animals transported per vehicle by making two-storey transport of cattle impossible, thus incrementing the number of vehicles needed on the road, as well as the need to recruit new drivers. All this would add cost and emissions. Slaughterhouses would need to adapt their infrastructure for the increased number of vehicles they would receive – often simultaneously, over a short period of time - and many will not be able to cope. In addition, the minimum vertical height proposed in the draft regulation (if the unspecified unit of "20" in the formula is "cm") allows cattle to mount each other, which in a vehicle in motion would increase the risk of injuries considerably.

Emendamento 2682
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W x ***1,17 + 20***	H = W x ***1,1***

Or. en

Emendamento 2683
Christine Singer

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W ***x 1,17*** + 20	H = W + 20

Or. en

Emendamento 2684
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
H = W ***x 1,17*** + 20	H = W + 20

Or. de

Emendamento 2685
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2686
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2687
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2688
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2689
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 2690
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento.	dove H = altezza verticale minima e W = altezza al garrese dell'animale più alto nel compartimento. ***Per i bovini l'altezza verticale minima di un compartimento deve superare di almeno 50 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.***

Or. en

Emendamento 2691
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Maria Walsh, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6.1 bis. Agli animali è garantita un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto.

Or. en

Emendamento 2692
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6.1 bis. Agli animali è garantita un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto.

Or. en

Emendamento 2693
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Gli aumenti proposti per gli animali nel veicolo sono significativi (una riduzione del 20-60 % circa della capacità dei veicoli per il trasporto di animali, a seconda della specie) e comporteranno un aumento dei camion che viaggiano sulle strade e, di conseguenza, un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e dei costi aggiuntivi. Inoltre, aumentare lo spazio tra o sopra gli animali li esporrà a un maggior rischio di lesioni, specialmente quando i camion frenano o girano. Riteniamo che le attuali regole di densità siano ottimali per gli animali.

Emendamento 2694
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2695
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2696
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2. Per gli ovini ***lo spazio al di sopra*** del punto più alto dell'animale più alto ***deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale***.	6.2. Per gli ovini ***l'altezza verticale minima deve essere 1,1 volte l'altezza*** del punto più alto dell'animale più alto.

Or. es

Emendamento 2697
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2. Per gli ovini ***lo spazio al di sopra del punto più alto*** dell'animale più alto ***deve essere di almeno 15 cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di 30 cm nei veicoli con ventilazione naturale***.	6.2. Per gli ovini ***l'altezza verticale minima deve corrispondere a 1,1 x l'altezza*** dell'animale più alto.

Or. en

Emendamento 2698
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno ***15*** cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di ***30*** cm nei veicoli con ventilazione naturale.	6.2. Per gli ovini lo spazio al di sopra del punto più alto dell'animale più alto deve essere di almeno ***30*** cm nei veicoli con ventilazione meccanica e di ***50*** cm nei veicoli con ventilazione naturale.

Or. en

Emendamento 2699
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.3. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Gli aumenti proposti per gli animali nel veicolo sono significativi (una riduzione del 20-60 % circa della capacità dei veicoli per il trasporto di animali, a seconda della specie) e comporteranno un aumento dei camion che viaggiano sulle strade e, di conseguenza, un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e dei costi aggiuntivi. Inoltre, aumentare lo spazio tra o sopra gli animali li esporrà a un maggior rischio di lesioni, specialmente quando i camion frenano o girano. Riteniamo che le attuali regole di densità siano ottimali per gli animali.

Emendamento 2700
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.3. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2701
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.3. ***Per*** gli ***equini*** l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.	6.3. Gli ***equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.*** L'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.

Or. en

Emendamento 2702
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.3. ***Per*** gli ***equini*** l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.	6.3. Gli ***equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.*** L'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.

Or. en

Emendamento 2703
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 2704
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il	***soppresso***

soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

Or. en

Emendamento 2705
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2706
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2707
Ivan David

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – paragrafo 6.4

Testo della Commissione
6.4. Per ***gli uccelli domestici*** l'altezza del contenitore ***deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.***
Emendamento
6.4. Per ***il pollame domestico*** l'altezza del contenitore ***segue la seguente tabella:***

TIPO	***PESO (kg)***	***ALTEZZA (cm)***
Polli	***<3,5***	***23***
Polli	***>3,5***	***25***
Tacchini	***<13***	***40***
Tacchini	***>14***	***45***

Or. en

Emendamento 2708
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per ***gli uccelli domestici*** l'altezza del contenitore deve essere ***tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione***.	6.4. Per ***i palmipedi grassi***, l'altezza del contenitore deve essere ***adeguata alla specie e al ceppo***.

Or. fr

Emendamento 2709
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale ***o quando cambiano posizione***.	6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale.

Or. de

Emendamento 2710
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili ***siedono*** con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.	6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili ***stanno in posizione eretta*** con la testa e il collo in posizione naturale o quando cambiano posizione.

Or. en

Emendamento 2711
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale ***o quando cambiano posizione***.	6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale.

Or. de

Emendamento 2712
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale ***o quando cambiano posizione***.	6.4. Per gli uccelli domestici l'altezza del contenitore deve essere tale da impedire che la cresta o la testa tocchi il soffitto quando i volatili siedono con la testa e il collo in posizione naturale.

Or. en

Emendamento 2713
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Data la mancanza di studi sull'altezza ideale dei contenitori per il trasporto dei conigli, la relazione dell'EFSA fa riferimento a ricerche sull'altezza degli alloggiamenti dei conigli negli allevamenti. Tuttavia, gli esperti dell'EFSA sottolineano che la durata del trasporto è molto più breve della durata della vita negli allevamenti e che le esigenze specifiche dei conigli durante il trasporto non sono ben comprese. Pertanto, le linee guida sull'altezza dei locali di stabulazione non dovrebbero applicarsi ai conigli durante il trasporto. Di conseguenza, sono necessari studi e prove scientifiche prima di qualsiasi decisione su questo tema. Inoltre, secondo l'esperienza degli operatori, l'altezza attuale dei contenitori è adattata alle esigenze e alla morfologia dei conigli, che possono così rimanere in una posizione naturale e confortevole durante il trasporto.

Emendamento 2714
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2715
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi	***soppresso***

con le orecchie tese.

Or. en

Emendamento 2716
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.5. Per i conigli ***da macello*** l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese.	6.5. Per i conigli l'altezza del contenitore deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese ***e possano avere una termoregolazione adeguata***. ***Le dimensioni del contenitore sono adeguate alla razza e alle dimensioni dei conigli trasportati. I conigli dovrebbero sempre essere trasportati in coppie compatibili e, qualora non sia possibile, ogni contenitore dovrebbe contenere un solo coniglio.***

Or. en

Emendamento 2717
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere ***sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese***.	6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore deve essere ***di 20 cm***.

Or. es

Emendamento 2718
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore ***deve essere sufficiente a garantire che i conigli possano sedersi con le orecchie tese***.	6.5. Per i conigli da macello l'altezza del contenitore ***è di 20 cm***.

Or. en

Emendamento 2719
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6.5 bis. Per i suini l'altezza interna del piano dovrebbe essere almeno la seguente, con riferimento al peso vivo dei suini. Per i limiti del peso vivo si considera una tolleranza del 5 % .
	45 cm < 10 kg
	62 cm 10-25 kg
	70 cm 50–70 kg
	88 cm 100-120 kg
	100 cm >120 kg
	Per il trasporto di suini che hanno un peso medio di 35 kg, l'altezza interna minima di un compartimento deve raggiungere almeno 68 cm e superare di almeno 19 cm la schiena dei suini.

Or. en

Emendamento 2720
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 – punto 6.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6.5 bis. Per cani, gatti e furetti il contenitore deve essere abbastanza alto da impedire che la loro testa tocchi il soffitto quando si trovano in posizione naturale o in movimento.

Or. en

Emendamento 2721
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Altezza verticale minima
	Durante il trasporto deve essere garantita un'altezza verticale minima tenendo conto dei seguenti punti:
	- sicurezza degli animali: l'altezza verticale minima deve essere sufficiente a evitare che gli animali saltino l'uno sopra l'altro, garantendone la sicurezza e il benessere durante il trasporto;
	- sicurezza del conducente: la progettazione e la configurazione del veicolo devono tenere conto della sicurezza del conducente, garantendo che il veicolo rimanga sicuro e stabile durante tutto il processo di trasporto;
	- rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale: la determinazione di un'altezza verticale minima è in linea con

le pertinenti norme di sicurezza stradale, garantendo che il veicolo di trasporto soddisfi tutti i necessari requisiti giuridici e in materia di sicurezza;

- uso di camion a due piani: l'altezza verticale minima consente l'uso di camion da trasporto a due piani, a condizione che siano pienamente conformi alle norme e ai regolamenti in materia di sicurezza stradale.

Or. en

Emendamento 2722
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Per gli equini l'altezza interna minima di un compartimento deve superare di almeno 75 cm l'altezza al garrese dell'animale più alto.

Or. en

Emendamento 2723
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
IV DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER LE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME ***E*** LE NAVI PORTACONTENITORI	DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER LE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME***,*** LE NAVI PORTACONTENITORI ***E LE NAVI TRAGHETTO***

Or. en

Emendamento 2724
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti deve essere appropriata agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'autorità competente.	1.1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti deve essere appropriata agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'autorità competente. ***Le rampe delle navi devono essere dotate di traverse che garantiscano che nessun animale possa cadere in acqua durante il carico/scarico. Le traverse delle rampe devono essere più alte della testa degli animali e in cima alla rampa deve essere garantito che il collegamento tra la rampa e la nave sia completamente coperto da tale traversa, in modo che gli animali non possano cadere. La pendenza delle rampe non deve superare 15° per i suini e i giovani bovini e 20° per gli ovini, i caprini e i bovini adulti.***

Or. en

Emendamento 2725
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti deve essere appropriata	1.1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti deve essere appropriata

agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'***autorità competente***.	agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'***UE***.

Or. en

Emendamento 2726
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 bis. Le rampe hanno una pendenza adeguata alle specie e alla categoria di animali da trasportare e sono dotate di barriere laterali per impedire la fuga degli animali.

Or. en

Emendamento 2727
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 bis. Tutti gli animali dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare nei recinti dei ponti sulle navi adibite al trasporto di bestiame.

Or. de

Motivazione

A condizione che gli animali a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio. Gli animali alloggiati sul ponte superiore, il cosiddetto ponte aperto, non dovrebbero essere esposti né all'acqua di mare né alla radiazione diretta del sole.

Emendamento 2728
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 ter. Le piattaforme elevatrici e i piani superiori sono dotati di barriere di sicurezza.

Or. en

Emendamento 2729
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 quater. I corridoi, gli ingressi e le rampe hanno un'altezza sufficiente affinché gli animali possano muoversi senza lesioni; i pavimenti dei recinti sono dotati di una superficie antiscivolo.

Or. en

Emendamento 2730
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 quinquies. I recinti garantiscono l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura; su ogni ponte sono presenti appositi recinti medici.

Or. en

Emendamento 2731
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 sexies. Le navi sono dotate di impianto di depurazione e cella frigorifera al fine di evitare l'inquinamento marino.

Or. en

Emendamento 2732
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1 septies. Le rampe delle navi devono essere dotate di traverse che garantiscano che nessun animale possa cadere in acqua durante il carico/scarico. Le traverse delle rampe devono essere più alte della testa degli animali e in cima alla rampa deve essere garantito che il collegamento tra la rampa e la nave sia completamente coperto da tale traversa, in modo che gli animali non possano cadere.

Or. en

Emendamento 2733
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I compartimenti in cui gli animali saranno trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria ***secondo le seguenti regole:***	1.2. I compartimenti in cui gli animali saranno trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria***. I veterinari ufficiali sono responsabili del controllo del loro corretto funzionamento ad ogni ispezione di pre-carico.***

Or. en

Emendamento 2734
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I compartimenti in cui gli animali saranno trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria ***secondo le seguenti regole:***	1.2. I compartimenti in cui gli animali saranno trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria***.***

Or. en

Emendamento 2735
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 40 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è inferiore o pari a 2,30 metri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2736
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 40 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è inferiore o pari a 2,30 metri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2737
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 30 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è superiore a 2,30 metri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2738
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 30 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è superiore a 2,30 metri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2739
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è parzialmente chiuso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2740
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è	***soppresso***

parzialmente chiuso.

Or. en

Emendamento 2741
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è parzialmente chiuso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2742
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***75 % della pertinente*** capacità di ***cui sopra se il compartimento è*** parzialmente ***chiuso***.	c) ***la*** capacità di ***ventilazione deve sempre raggiungere il 100 % negli spazi completamente e*** parzialmente ***chiusi destinati al trasporto del bestiame***.

Or. en

Emendamento 2743
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) La capacità di ventilazione raggiunge il 100 % conformemente alle norme relative agli spazi completamente o parzialmente chiusi destinati al trasporto del bestiame.

Or. en

Emendamento 2744
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.2 bis. I ponti aperti devono essere dotati di un'adeguata protezione per gli animali dall'acqua di mare e dalla luce solare diretta.

Or. de

Motivazione

A condizione che gli animali a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio. Gli animali alloggiati sul ponte superiore, il cosiddetto ponte aperto, non dovrebbero essere esposti né all'acqua di mare né alla radiazione diretta del sole.

Emendamento 2745
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.3. La capacità di stoccaggio o di	1.3. La capacità di stoccaggio o di

produzione di acqua dolce deve essere appropriata per soddisfare le prescrizioni in materia di acqua stabilite al capo VI, tenendo conto del numero massimo e del tipo di animali da trasportare e della durata massima del viaggio previsto.	produzione di acqua dolce deve essere appropriata per soddisfare le prescrizioni in materia di acqua stabilite al capo VI, tenendo conto del numero massimo e del tipo di animali da trasportare e della durata massima del viaggio previsto ***e di possibili ritardi o emergenze***.

Or. en

Emendamento 2746
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.4. Il sistema di abbeveraggio deve essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione di acqua in caso di guasto del sistema primario.	1.4. Il sistema di abbeveraggio deve essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua. ***Gli abbeveratoi si riempiono automaticamente e forniscono una quantità d'acqua ad libitum per evitare la concorrenza tra animali e la disidratazione e affrontare l'eventuale stress da calore durante tali lunghi viaggi.*** Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione di acqua in caso di guasto del sistema primario.

Or. en

Emendamento 2747
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.4. Il sistema di abbeveraggio deve essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione di acqua in caso di guasto del sistema primario.	1.4. Il sistema di abbeveraggio deve essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua. ***I recipienti devono essere puliti regolarmente.*** Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione di acqua in caso di guasto del sistema primario.

Or. en

Emendamento 2748
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5. Il sistema di drenaggio deve essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario.	1.5. Il sistema di drenaggio deve essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario. ***Il sistema di drenaggio deve essere tenuto separato e non deve essere collegato in alcun modo al sistema di abbeveraggio del bestiame. I dispositivi di drenaggio devono garantire che i fluidi drenati da un recinto siano tenuti lontani dalle relative aree di lavoro e dagli altri recinti. Devono essere installate attrezzature***

conformi agli allegati IV e V della convenzione MARPOL per la prevenzione dell'inquinamento marino relativamente agli obblighi in materia di smaltimento degli animali morti, dei liquami e dei rifiuti in mare. Il sistema deve poter essere alimentato dalle fonti sia primarie che secondarie di energia.

Or. en

Emendamento 2749
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.5. Il sistema di drenaggio deve essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario.	1.5. Il sistema di drenaggio deve essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Deve essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario. ***Il sistema di drenaggio deve essere tenuto separato e non deve essere collegato in alcun modo al sistema di abbeveraggio del bestiame. I dispositivi di drenaggio devono garantire che i fluidi drenati da un recinto siano tenuti lontani dalle relative aree di lavoro e dagli altri recinti. Devono essere installate attrezzature conformi agli allegati IV e V della convenzione MARPOL per la prevenzione dell'inquinamento marino relativamente agli obblighi in materia di smaltimento degli animali morti, dei liquami e dei rifiuti in mare. Il sistema deve poter essere alimentato dalle fonti sia primarie***

che secondarie di energia.

Or. en

Emendamento 2750
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.6

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.6. Gli spazi riservati agli animali, i corridoi e le rampe che danno accesso ad essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente. Deve essere disponibile un'illuminazione d'emergenza in caso di guasto dell'impianto elettrico principale. Devono essere anche disponibili sufficienti lampade portatili per consentire al guardiano un'adeguata ispezione e cura degli animali.	1.6. Gli spazi riservati agli animali, i corridoi e le rampe che danno accesso ad essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente. Deve essere disponibile un'illuminazione d'emergenza in caso di guasto dell'impianto elettrico principale. Devono essere anche disponibili sufficienti lampade portatili per consentire al guardiano un'adeguata ispezione e cura degli animali. ***Illuminazione principale: un sistema di illuminazione con un'intensità luminosa di almeno 20 lux deve essere alimentato dalle fonti di energia principali e secondarie della nave e installato:*** ***a) nei corridoi tra i recinti;*** ***b) accanto ai recinti;*** ***c) lungo i percorsi di accesso da e verso gli spazi destinati al bestiame; e*** ***d) tra gli spazi destinati al bestiame.*** ***Illuminazione operativa: In ogni spazio adibito all'ispezione ravvicinata del bestiame devono essere previste luci fisse o mobili con un'intensità luminosa di almeno 110 lux.*** ***Illuminazione di emergenza: un sistema di illuminazione di emergenza con un'intensità luminosa di almeno 8 lux.***

Or. en

Emendamento 2751
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.7. In tutti gli spazi riservati agli animali deve essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere conformi alle più recenti norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi.	1.7. In tutti gli spazi riservati agli animali deve essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere ***verificate da un organismo di classificazione riconosciuto dall'UE e devono essere*** conformi alle più recenti norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi. ***Tenendo conto del fatto che il carico consiste in bestiame, non si può utilizzare la CO_2 per estinguere incendi nei recinti.***

Or. en

Emendamento 2752
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.7

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.7. In tutti gli spazi riservati agli animali deve essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere conformi alle più recenti norme della convenzione internazionale per la	1.7. In tutti gli spazi riservati agli animali deve essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere ***verificate da un organismo di classificazione riconosciuto dall'UE e***

salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi.	***devono essere*** conformi alle più recenti norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi. ***Tenendo conto del fatto che il carico consiste in bestiame, non si può utilizzare la CO_2 per estinguere incendi nei recinti.***

Or. en

Emendamento 2753
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.8. ***I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema di monitoraggio, controllo e allarme ubicato nella timoniera***:	1.8. ***L'addetto alla custodia o al benessere degli animali in servizio è responsabile di comunicare al posto di controllo qualsiasi incidente riguardante***:

Or. en

Emendamento 2754
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1.8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.8. ***I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema di monitoraggio, controllo e allarme ubicato nella*** timoniera:	1.8. ***Il guardiano di turno o l'addetto al benessere è responsabile di avvisare la*** timoniera ***di qualsiasi incidente relativo a***:

Or. es

Emendamento 2755
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.8. ***I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema*** di ***monitoraggio,*** controllo ***e allarme ubicato nella timoniera***:	1.8. ***Il guardiano o l'addetto al benessere degli animali in servizio comunica al posto*** di controllo ***qualsiasi incidente riguardante***:

Or. en

Emendamento 2756
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) temperatura e umidità in tutti i recinti e i ponti.

Or. en

Emendamento 2757
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) NH_3 e CO_2;

Or. en

Emendamento 2758
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.8 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) temperatura sui ponti e temperatura a bulbo umido (umidità relativa).

Or. en

Emendamento 2759
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.8 bis. sistema di misurazione della temperatura e dell'umidità;

Or. en

Emendamento 2760
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.9

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.9. La fonte principale di energia deve essere sufficiente per fornire in continuazione corrente elettrica ai sistemi destinati agli animali di cui ai punti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6 durante le operazioni normali della nave adibita al trasporto di bestiame. Una fonte secondaria di energia deve essere sufficiente a sostituire la fonte principale ***per un periodo continuativo di***	1.9. La fonte principale di energia deve essere sufficiente per fornire in continuazione corrente elettrica ai sistemi destinati agli animali di cui ai punti 1.2***, 1.3***, 1.4, 1.5 e 1.6 durante le operazioni normali della nave adibita al trasporto di bestiame. Una fonte secondaria di energia deve essere sufficiente a sostituire la fonte

tre giorni.	principale.

Or. en

Emendamento 2761
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.9 bis. Le navi adibite al trasporto di bestiame sono dotate di sistemi CCTV a bordo. Su richiesta le registrazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti e della Commissione europea, nonché di altri portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 2762
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.10

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.10. Le navi adibite al trasporto di bestiame devono essere dotate di un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate, con istruzioni scritte in una lingua comprensibile per i guardiani.	1.10. Le navi adibite al trasporto di bestiame devono essere dotate di un mezzo di ***stordimento e*** abbattimento adeguato alle specie trasportate, con istruzioni scritte in una lingua comprensibile per i guardiani. ***Nessun trasporto via mare è autorizzato senza che vi sia a bordo un veterinario in grado di eseguire l'eutanasia degli animali in situazioni di emergenza mediante iniezione.***

Or. en

Emendamento 2763
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.10

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.10. Le navi adibite al trasporto di bestiame devono essere dotate di un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate, con istruzioni scritte in una lingua comprensibile per i ***guardiani***.	1.10. Le navi adibite al trasporto di bestiame devono essere dotate di un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate, con istruzioni scritte in una lingua comprensibile per i ***tecnici veterinari qualificati***.

Or. en

Emendamento 2764
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.10 bis. È previsto un adeguato spazio di stoccaggio per le carcasse di eventuali animali morti a bordo, che sia nettamente separato dagli spazi destinati agli animali vivi e sufficientemente capiente per un tasso di mortalità pari almeno al 5 %. Se lo spazio di stoccaggio non dovesse essere adeguato al numero di animali morti a bordo, il trasportatore mette in atto il piano d'emergenza.

Or. en

Emendamento 2765
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 1 – punto 1.10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.10 bis. La nave può essere facilmente pulita e disinfettata.

Or. en

Emendamento 2766
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato – capo IV – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua ***sufficiente per almeno sette giorni.***	Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua ***che corrispondano almeno alle cifre seguenti:*** ***viaggi che durano fino a sei giorni: scorta di foraggio per altri due giorni;*** ***viaggi che durano fino a 15 giorni: scorta di foraggio per altri tre giorni;*** ***viaggi superiori a 15 giorni: scorta di foraggio per altri quattro giorni.***

Or. en

Emendamento 2767
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo

Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato – capo IV – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per almeno ***sette*** giorni.	Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per almeno ***un giorno per i viaggi che durano fino a tre*** giorni ***e per almeno tre giorni per i viaggi di durata superiore a tre giorni***.

Or. en

Emendamento 2768
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per almeno ***sette*** giorni.	Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per almeno ***due*** giorni. ***In caso di necessità, la nave è obbligata a rivolgersi al porto più vicino per l'approvvigionamento di provviste.***

Or. es

Motivazione

Occorre tenere presente che con due giorni supplementari di scorte alimentari vi è tempo sufficiente per potersi rifornire in un porto vicino, se necessario. Inoltre bisogna essere consapevoli che tale volume supplementare può, in primo luogo, rappresentare un rischio per la stabilità della nave in molti casi e, in secondo luogo, che si tratta di alimenti che, per motivi di biosicurezza, non possono essere scaricati né riutilizzati e pertanto devono essere gettati in mare; di conseguenza, tale volume deve essere ridotto al minimo per evitare un maggiore inquinamento.

Emendamento 2769
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – capo IV – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per ***almeno sette giorni***.	Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano animali in contenitori per animali di grandi dimensioni devono recare, dal momento della partenza, sufficiente lettiera come pure alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più una scorta di lettiera, alimenti e acqua sufficiente per ***un viaggio di durata doppia rispetto al tempo di viaggio previsto***.

Or. en

Emendamento 2770
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato – capo IV – punto 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il foraggio ***può essere rimpiazzato da***	Il foraggio ***per i ruminanti deve essere***

alimenti concentrati e viceversa. Tuttavia occorre prestare debita attenzione alla necessità di talune categorie di animali di abituarsi al cambio di alimentazione in relazione alle esigenze del loro metabolismo.	***grossolano***. Tuttavia occorre prestare debita attenzione alla necessità di talune categorie di animali di abituarsi al cambio di alimentazione in relazione alle esigenze del loro metabolismo.

Or. en

Emendamento 2771
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina	1. Animali della specie equina***,*** ***camelide***, bovina, ovina, caprina e suina

Or. fr

Emendamento 2772
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2773
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2774
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non ***superiori*** a ***4*** ore ***e mezza*** per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari ***nel corso di un tratto di viaggio*** non ***superiore*** a ***9*** ore per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2775
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a ***4*** ore ***e mezza*** per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a ***8*** ore per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. fr

Motivazione

La norma proposta allungherebbe inutilmente la durata totale del viaggio. La precedente norma delle 8 ore inclusa nel regolamento (CE) n. 1/2005 è sufficiente.

Emendamento 2776
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a ***4*** ore ***e mezza*** per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a ***8*** ore per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Motivazione

La norma proposta prolungherebbe inutilmente l'intero tempo di viaggio. La precedente regola delle 8 ore prevista dal regolamento (CE) n. 1/2005 è sufficiente.

Emendamento 2777
Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a ***4*** ore ***e mezza*** per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a ***8*** ore per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2778
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani ***o i conducenti*** devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore ***e mezza*** per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2779
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I ***guardiani*** o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I ***tecnici veterinari qualificati*** o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2780
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani ***o*** i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani***,*** i conducenti ***o i secondi conducenti*** devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non superiori a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2781
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari non ***superiori*** a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.1. I guardiani o i conducenti devono offrire agli equini alimenti e acqua ad libitum o almeno a intervalli regolari ***durante un trasporto*** non ***superiore*** a 4 ore e mezza per un periodo di 30 minuti mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare ***su navi traghetto*** è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione. ***Sulle navi adibite al trasporto di bestiame, un tecnico veterinario qualificato fornisce alimenti due volte al giorno e acqua ad libitum a equini, bovini, ovini, caprini e suini.***

Or. en

Emendamento 2782
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum ***durante il viaggio o*** durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta ***e quando gli animali sono stati scaricati***. ***Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.***	1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta.

Or. en

Emendamento 2783
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum ***durante il viaggio o*** durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta ***e quando gli animali sono stati scaricati***. ***Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.***	1.2. ***Purché non sia dannoso per il benessere degli animali trasportati in contenitori,*** i guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta.

Or. en

Emendamento 2784
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum ***durante il viaggio o*** durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta ***e quando gli animali sono stati scaricati***. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2785
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I ***guardiani*** o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.2. I ***tecnici veterinari qualificati*** o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2786
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina***, equina*** e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. it

Emendamento 2787
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio ***o*** durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.	1.2. I guardiani o i conducenti devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio ***e*** durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2788
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 1 – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. I guardiani ***o i conducenti*** devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di	1.2. I guardiani devono offrire agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina acqua ad libitum durante il viaggio o durante i periodi di riposo di cui all'articolo 27. Gli alimenti devono essere offerti agli animali durante i periodi di riposo mentre il veicolo è in sosta e quando gli animali sono stati scaricati. Durante il trasporto via mare è mantenuto lo stesso regime di abbeveraggio e alimentazione.

abbeveraggio e alimentazione.

Or. en

Emendamento 2789
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2790
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Durante il trasporto è praticamente impossibile fornire mangime/acqua al pollame. Il pollame consegnato al macello deve essere digiuno per motivi di igiene, il che crea una contraddizione inconciliabile.

Emendamento 2791
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen

Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2792
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per motivi igienici e sanitari, gli animali devono invece essere tenuti a digiuno al fine di limitare la produzione di feci durante il viaggio. La presente misura dovrebbe riflettere le esigenze specifiche di ciascuna specie.

Emendamento 2793
Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti	***soppresso***

appropriati in quantità adeguate.

Or. en

Motivazione

Digiuno prima della macellazione per motivi di igiene.

Emendamento 2794
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate***, a meno che il viaggio non duri meno di:***
	a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; oppure
	b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.

Or. de

Emendamento 2795
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate***, a meno che il viaggio non duri meno di:***
	a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; o

b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.

Or. en

Emendamento 2796
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate***, a meno che il viaggio non duri meno di:*** ***a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; o*** ***b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.***

Or. en

Emendamento 2797
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate***, a meno che il trasporto non sia considerato un "breve viaggio" e non avvenga durante la notte, quando normalmente gli animali non sono alimentati.***

Or. en

Emendamento 2798
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti ***appropriati*** in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli ***che compiono lunghi viaggi o viaggi con destinazione diversa dal macello*** devono essere disponibili acqua e alimenti in quantità adeguate.

Or. en

Emendamento 2799
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate ***e accessibili in modo permanente da ogni animale durante il trasporto***.

Or. en

Emendamento 2800
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli***, durante i viaggi lunghi e con destinazione diversa dal macello***, devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate.

Or. es

Emendamento 2801
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate**.**	2.1. Per gli uccelli domestici e i conigli devono essere disponibili acqua e alimenti appropriati in quantità adeguate***, a meno che il viaggio non duri meno di:***

Or. de

Emendamento 2802
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; oppure

Or. de

Emendamento 2803
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.

Or. de

Emendamento 2804
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2. I tempi massimi di ***viaggio*** sono definiti come segue:	2.2. I tempi massimi di ***trasporto*** sono definiti come segue:

Or. en

Emendamento 2805
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2806
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore***, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi,*** compresi ***quelli*** verso un macello; o	a) 12 ore compresi ***i tempi*** verso un macello; o

Or. fr

Emendamento 2807
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi i tempi*** di carico e scarico ***per i viaggi, compresi quelli verso un macello***; o	a) 12 ore, ***escluse le attività*** di carico e scarico; o

Or. en

Emendamento 2808
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi***, compresi quelli*** verso	a) 12 ore ***di viaggio***, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico***, anche*** per i viaggi verso

un macello; o	un macello; o

Or. en

Emendamento 2809
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico**,** ***sosta*** e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Motivazione

The 12-hours journey time limit for poultry and rabbits, including loading and unloading time, is overly restrictive. This is particularly due to extended loading times resulting from large numbers of animals. If poultry is vaccinated, this is usually carried out during loading and unloading and can take several hours, which would further increase the journey time or allow only for shorter trips to comply with legislation. This will further hamper the chances for those animals to reach destinations which lie farther from their point of origin, therefore further limiting free market options for the farmers.

Emendamento 2810
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi,*** compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2811
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore***, compresi i tempi di carico e scarico*** per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2812
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. es

Emendamento 2813
Aurelijus Veryga, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2814
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2815
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2816
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2817
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Motivazione

The 12-hours journey time limit for poultry and rabbits, including loading and unloading time, is overly restrictive. This is particularly due to extended loading times resulting from large numbers of animals. It could lead to economic disadvantages for some member states. If poultry is vaccinated, this is usually carried out during loading and unloading and can take several hours, which would further increase the journey time or allow only for shorter trips to comply with legislation. This will further hamper the chances for those animals to reach destinations which lie farther from their point of origin, therefore further limiting free market options for the farmers.

Emendamento 2818
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a
2023/0448(COM)
Allegato I – capo V – punto 2 – paragrafo 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) 12 ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2819
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore***, compresi i*** tempi di carico e scarico per i viaggi***, compresi quelli verso un macello; o***	a) 12 ore ***senza tenere conto dei*** tempi di carico e scarico per i viaggi

Or. it

Emendamento 2820
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***12*** ore, ***compresi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) ***14*** ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2821
Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) 12 ore, ***compresi i*** tempi di carico e scarico per i viaggi***, compresi quelli*** verso un macello; o	a) 12 ore, ***senza tener conto dei*** tempi di carico e scarico per i viaggi verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2822
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***12*** ore, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o	a) ***4*** ore, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi, compresi quelli verso un macello; o

Or. en

Emendamento 2823
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***12*** ore, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi***, compresi quelli verso un*** macello; o	a) ***8*** ore, compresi i tempi di carico e scarico ***(***per i viaggi ***con destinazione diversa dal*** macello***)***; o

Or. en

Emendamento 2824
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) 12 ore per il pollame vivo in viaggio verso altre aziende agricole, senza tener conto dei tempi di carico e scarico; tale tempo di viaggio può essere esteso a 24 ore se dopo 12 ore al pollame viene fornito un gel idratante e nutritivo;

Or. en

Emendamento 2825
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) 12 ore per il trasporto di pollame vivo verso altre aziende agricole. Questo tempo di viaggio può essere esteso a 24 ore se gli animali ricevono un gel nutriente e idratante sufficiente dopo 12 ore;

Or. fr

Emendamento 2826
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) 12 ore, compresi i tempi di carico e scarico, per il pollame vivo in viaggio verso altre aziende agricole; tale tempo di viaggio può essere esteso a 24 ore se dopo 12 ore al pollame viene fornito un gel idratante e nutritivo;

Or. en

Motivazione

Il trasporto tra l'azienda iniziale e l'azienda di abbattimento può avvenire tra regioni dello stesso Stato membro, ma anche tra Stati membri diversi, in quanto si tratta di fasi di produzione specifiche. I due tipi di aziende agricole possono trovarsi a distanza elevata, soprattutto perché il modello di allevamento del pollame in ambito rurale, basato su piccole aziende e piccoli gruppi di animali, comporta più soste per i camion, allungando così alcuni viaggi.

Emendamento 2827
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) 6 ore, compresi i tempi di carico e scarico per i viaggi verso un macello;

Or. en

Emendamento 2828
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2829
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24 ore*** per i ***pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il*** viaggio ***è completato entro 48 ore dalla schiusa***	b) ***12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico*** per i ***viaggi di pollame vivo verso altre aziende. La durata del***

dell'uovo;	viaggio ***può essere estesa a 24 ore se il pollame riceve un gel idratante e nutriente dopo 12 ore.***

Or. it

Emendamento 2830
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato V – capo V – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. es

Emendamento 2831
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. fr

Emendamento 2832
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di ***uccelli domestici***, se il ***viaggio*** è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) 24 ore per i pulcini ***di un giorno*** di tutte le specie di ***pollame privi di accesso ad alimenti e acqua***, se il ***trasporto*** è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Motivazione

The proposal limits transport of day-old chicks to 24 hours without taking into account the possibility of feeding and watering during transport, which is not in line with EFSA's recommendation in the scientific opinion on 'Welfare of domestic birds and rabbits transported in containers' (see Welfare of domestic birds and rabbits transported in containers - - 2022 - EFSA Journal - Wiley Online Library).EFSA´s opinion states that no recommendations can be made on the maximum transport time for day-old chicks (see 4. Assessment of scenario 2: Road and air transport of day-old chicks, 4.8 Duration of transport).EFSA focuses on the maximum time for day-old chicks without access to feed and water, which should not exceed 48 hours (see 7.2.7. Conclusions on the maximum duration of transport).This proposal therefore tightens EFSA's recommendations and interferes with existing well-functioning practices (see also current provisions of Re. 1/2005, Annex I, Chapter V, 2.1).Therefore it might be considered to allow longer transport of day-old chicks provided that suitable food and water are available in adequate quantities, e.g. by means of gels in transport boxes. There seem to be no reason to reduce the time limit for this kind of transport to 24 hours.

Emendamento 2833
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore ***dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***48*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore ***dal completamento delle operazioni di carico***;

Or. en

Emendamento 2834
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore ***dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***48*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore ***dal completamento delle operazioni di carico***;

Or. en

Emendamento 2835
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. en

Emendamento 2836
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. en

Emendamento 2837
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. en

Emendamento 2838
Aurelijus Veryga, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. en

Motivazione

La riduzione di questa finestra a 48 ore creerebbe notevoli sfide logistiche, in particolare per i pulcini importati dall'estero, e non è sostenuta da prove scientifiche. Gli studi scientifici hanno dimostrato che un trasporto che dura fino a 72 ore non danneggia in modo significativo il benessere dei pulcini, rafforzando ulteriormente la necessità di mantenere l'attuale periodo di tempo.

Emendamento 2839
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici***, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo***;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici;

Or. en

Motivazione

Thanks to their yolk sac, day-old birds have sufficient food and water reserves to meet their needs for the first few days after hatching. This allows them to live long journeys of 72h without problem. For instance, exporters of day-old chicks have shown, for journeys of over 24 hours, 99.5% livability when transported in good conditions. Scientific studies have shown that about 50% of residual yolk has been used after 24h and 85% after 72h. This confirms that chicks can physiologically be transported for up to 72 hours. And it's not the length of the journey that matters but the quality of the transport conditions.

Emendamento 2840
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b
2023/0448(COD)
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Motivazione

Scientific evidence indicates that transporting day-old chicks within a 72-hour timeframe post-hatching does not result in significant welfare issues, as mortality rates remain exceptionally low. Furthermore, implementing a regulation contrary to this timeframe would deviate from the conventional definition of day-old chicks, which typically refers to poultry aged less than 72 hours. During the first few days of their lives, day-old chicks take in

nutrients from their yolk sacs, nutrients which ensure a smooth life during transport. In a longer transport, nutrients and water can be supplemented in the form of a gel, and there usually is some left even after 72 hours.

Emendamento 2841
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Emendamento 2842
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Emendamento 2843
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Motivazione

Le prove scientifiche indicano che il trasporto di pulcini di un giorno entro 72 ore dalla schiusa non comporta problemi significativi in termini di benessere, in quanto i tassi di mortalità rimangono eccezionalmente bassi. Inoltre, l'attuazione di un regolamento contrario a questo lasso di tempo si discosterebbe dalla definizione convenzionale di pulcini di un giorno, che in genere si riferisce al pollame di età inferiore a 72 ore. Durante i primi giorni di vita, i pulcini assumono sostanze nutritive dal loro sacco vitellino, che consente loro di affrontare il trasporto senza problemi.

Emendamento 2844
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. pl

Emendamento 2845
Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie	b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie

di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Emendamento 2846
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo;	b) ***72*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Motivazione

La tempistica proposta non è sufficiente per l'allevamento dei pulcini in molte zone remote dell'Europa a causa dei lunghi tempi di viaggio e dei collegamenti via traghetto. Il trasporto aereo non è un'opzione praticabile a causa di problemi di biosicurezza.

Emendamento 2847
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***48*** ore dalla schiusa dell'uovo;	b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro ***72*** ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Emendamento 2848
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***24*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo;	b) ***4*** ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici, se il viaggio è completato entro 48 ore dalla schiusa dell'uovo;

Or. en

Emendamento 2849
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 24 ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2850
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 24 ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2851
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli ***adulti*** da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione ***nel corso di un viaggio di oltre 24 ore***;

Or. en

Emendamento 2852
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli ***adulti*** da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli da riproduzione***,*** se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione ***quando il viaggio dura più di 24 ore***;

Or. fr

Motivazione

Emendamento alternativo. Esistono solo pochi centri genetici sul territorio europeo e sono lontani dalle aziende agricole, in particolare per preservare la sicurezza genetica. Inoltre, la genetica europea viene esportata in tutto il mondo. Di conseguenza, è necessario un periodo di 48 ore per mantenere il settore della genetica nell'Unione europea. Un tempo di trasporto inferiore a 48 ore comporterà la morte della filiera genetica europea del coniglio e della filiera europea del coniglio nel suo insieme. Inoltre, il termine di 48 ore dovrebbe essere applicato indipendentemente dall'età dei conigli.

Emendamento 2853
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli adulti da riproduzione ***e 36 ore per i conigli giovani,*** se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. es

Emendamento 2854
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. fr

Emendamento 2855
Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. en

Emendamento 2856
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***4*** ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. en

Emendamento 2857
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli ***adulti*** da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. en

Emendamento 2858
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***24*** ore per i conigli ***adulti*** da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) ***48*** ore per i conigli da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. en

Emendamento 2859
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Allegato I – capo IV – punto 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) 24 ore per i conigli adulti da riproduzione se hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;	c) 24 ore per i conigli adulti da riproduzione***, con una possibile estensione a 48 ore*** se ***gli animali*** hanno accesso permanente all'alimentazione e all'idratazione;

Or. en

Emendamento 2860
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) 72 ore per i pulcini di tutte le specie di uccelli domestici

Or. it

Emendamento 2861
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2862
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2863
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2864
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e	***soppresso***

scarico.

Or. en

Emendamento 2865
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2866
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2867
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***10*** ore ***per le galline ovaiole a fine carriera, compresi*** i tempi di carico e scarico.	d) ***12*** ore***, esclusi*** i tempi di carico e scarico ***per il trasporto di pollame vivo verso altre aziende agricole***. ***Questo tempo di trasporto può essere esteso a 24 ore se il pollame riceve un gel idratante e nutriente dopo 12 ore. La durata del viaggio può essere estesa a 36 ore per il pollame destinato a piccoli allevamenti con meno di 3 000 volatili.***

Or. fr

Motivazione

Emendamento alternativo. Se la durata massima del viaggio degli animali fosse inferiore a 12 ore, ciò significherebbe che alcuni produttori di pollame non potrebbero legalmente inviare le loro galline al macello senza superare tale durata massima del viaggio. L'unica opzione per i produttori sarà quella di macellare gli uccelli sul posto. Ciò è contrario agli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dell'UE e porterebbe anche alla scomparsa di aziende troppo periferiche e, soprattutto, a una concentrazione di aziende vicine ai macelli, con le seguenti conseguenze: degrado ambientale (concentrazione dei nutrienti, artificializzazione del suolo, ecc.), aumento dei rischi per la salute e di resilienza in caso di grave epidemia, tensioni sociali: chiusura di alcune aziende, difficoltà di delocalizzazione, problemi di accettabilità delle aziende, ecc., degrado del tessuto economico e territoriale delle zone più remote. Adattando le norme in materia di trasporti alle esigenze specifiche degli allevatori e di alcuni tipi di pollame rurale, questa nuova proposta garantisce invece una transizione agevole del pollame tra aziende zootecniche e aziende di produzione/adulte, rispettando nel contempo il benessere e allineandosi alle specificità pratiche del pollame rurale.

Emendamento 2868
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***10*** ore ***per le galline ovaiole a fine carriera***, ***compresi*** i tempi di carico e scarico.	d) ***24*** ore, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico***, per il pollame vivo in viaggio verso un'altra azienda agricola; dopo 12 ore al pollame vivo sono forniti liquidi e gel tenendo conto delle esigenze***

fisiologiche e delle norme sanitarie.

Or. en

Emendamento 2869
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***10*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	d) ***12*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico***, se in buone condizioni di piumaggio e salute***.

Or. en

Emendamento 2870
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***10*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, ***compresi*** i tempi di carico e scarico.	d) ***12*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico***, se tali galline sono in buone condizioni***.

Or. en

Emendamento 2871
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) 10 ore per le galline ovaiole a fine	d) 10 ore per le galline ovaiole a fine

carriera, ***compresi*** i tempi di carico e scarico.	carriera, ***esclusi*** i tempi di carico e scarico.

Or. en

Emendamento 2872
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***10*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	d) ***2*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.

Or. en

Emendamento 2873
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***10*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.	d) ***6*** ore per le galline ovaiole a fine carriera, compresi i tempi di carico e scarico.

Or. en

Emendamento 2874
Aurelijus Veryga, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Allegato I – capo V – punto 2 – paragrafo 2.2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) 12 ore, esclusi i tempi di carico e scarico, per il pollame vivo in viaggio verso un'altra azienda agricola, e fino a 24 ore se è fornito un gel idratante e nutritivo.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta, secondo cui sono consentite fino a 12 ore per il pollame trasportato verso altre aziende agricole, esclusi i tempi di carico e scarico, con un'estensione a 24 ore se è fornito un gel idratante e nutritivo, è concepita per bilanciare le considerazioni in materia di benessere con le realtà operative degli allevamenti del pollame.

Emendamento 2875
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo V – punto 2 – punto 2.2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) 48 ore per i conigli adulti da riproduzione, se hanno accesso permanente a mangime e idratazione

Or. it